

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 08/04/2011.

OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONI  
TARIFFE PER L'ANNO 2011.

**Premesso** che:

- ai sensi dell'art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione devono essere deliberate le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi locali;
- con decreto del Ministero dell'Interno 17 Dicembre 2010, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2011 è stato prorogato al 31/03/2011;

**Considerato** che:

- le tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sono state determinate per l'anno 1994, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 27/07/1994, e automaticamente prorogate fino all'anno 2005;
- nell'anno 2006, con atto di G.C. n. 204 del 21/04/2006, le tariffe sono state aumentate del 17% sulla base dell'incremento che l'indice Istat dei prezzi al consumo ha subito nel periodo Gennaio 1994 – Gennaio 2006;
- nell'anno 2007 e 2008 le tariffe sono rimaste invariate, e sono state determinate rispettivamente con deliberazioni della G.C. n. 679 del 4/12/2006 e n. 22 del 20/03/2008;
- nell'anno 2009, con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 4/05/2009, sono state aumentate del 15%;
- nell'anno 2010, le tariffe sono rimaste invariate e sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 26/02/2010;

**Atteso** che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e fino alla definizione dei contenuti del patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- lo stesso principio è stato ribadito dall'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, che stabilisce che nel triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se antecedente al 2011, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi locali ad essi attribuiti ad eccezione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
- il gettito della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani è destinato alla copertura del costo del servizio di smaltimento, tenuto conto che la tassa in oggetto deve garantire la copertura finanziaria fino ad un massimo del 100% delle spese relative al detto servizio;

**Ritenuto** che, pur in presenza di un complesso quadro normativo, determinato a seguito dell'adozione del D.Lgs. n. 22/97, del D.P.R. n. 158/99, del D.Lgs. n. 152/2006 e dei successivi provvedimenti correlati, è necessario provvedere all'approvazione delle tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti per l'anno 2011 al fine di non pregiudicare l'andamento dei flussi finanziari del nostro Ente;

Preso atto, inoltre, che la legittimità della Tarsu è sancita dall'attuale vigenza del D.Lgs. n. 507/93, la cui soppressione è venuta meno a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 22/97, intervenuta prima della decorrenza del periodo transitorio, e per il combinato disposto degli artt. 238 co.11 e 264 co. 1 lett. i) del D.Lgs. n. 152/2006;

Preso atto, inoltre, che la legittimità dell'applicazione della Tarsu è anche confermata dal Parere n. 21 del 28/01/2001 espresso dalla Corte dei Conti, sez. Lombardia, che così recita “...alla luce di una lettura sistematica delle norme che regolano la materia in esame, in particolare i commi 1 e 11 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, emergerebbe che i regolamenti Tarsu e TIA (ex decreto Ronchi c.d. Tia 1), già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla TIA ex D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Tia 2), oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che obbligherebbe i comuni ad applicare la cosiddetta TIA 2”;

In particolare occorre rilevare quanto contenuto nel parere emesso dall'Anci in data 10/02/2010 in tema di legittimità delle proroghe della Tarsu, dal quale si evince che, nel vigente quadro normativo, per il legislatore, in assenza di emissione del regolamento di attuazione della nuova tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti che ha approvato ciascun Comune, in quanto la proroga dei regimi preesistenti è da considerarsi permanente.

**Rilevato**, inoltre, che a seguito dell'atto di indirizzo programmatico, contenuto nella deliberazione consiliare n. 97/2008, è stato previsto il conferimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad una nuova e costituenda società da individuare con una idonea procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto anche del nuovo e diverso corrispettivo economico da porre a base della di gara del servizio in questione, e che, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale numero 59 del 22/05/2009 ad oggetto relazione sui Bilanci delle Società Partecipate dal Comune di Viterbo, si procede a modificare parzialmente il contenuto della citata deliberazione consiliare n. 97/2008, procedendo secondo le modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2 dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 relativamente al Servizio Pubblica Illuminazione, Servizio di Igiene Ambientale accorpato con quello dei Bagni Pubblici e dei Servizi Cimiteriali;

**Tenuto conto**, infine, dei costi sostenuti dal C.E.V. S.p.a. a s.u. in liquidazione, e dell'ipotesi di un nuovo corrispettivo posto a base della gara di cui al punto precedente, che rendono necessario confermare in sede di Bilancio di Previsione 2011 le stesse tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani in vigore per l'anno 2010;

Vista il parere di regolarità contabile del dirigente del Settore Ragioneria ed Entrate tributarie;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti pareri della Corte dei Conti n. 65/2010 sez. Piemonte, il parere n. 803/2010 e parere n. 21/2011 sez. Lombardia;

Visto il D.Lgs. n. 22/97;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la deliberazione di G.M. n. 109/1994;

Viste le deliberazioni di G.M. n. 1073 del 14/12/2000, n. 9 del 10/01/2001, n. 516 del 12/07/2001, n. 48 del 1/02/2002, n. 285 del 7/05/2002 e n. 205 del 21/04/2006;

La Giunta Comunale

#### DELIBERA

- Di prendere atto del particolare contesto normativo in tema di proroga sulla legittimità della Tarsu per l'annualità 2011 e di quanto contenuto nel parere emesso dall'ANCI in data 10/02/2010 in tema di legittimità della suddetta proroga;

- Di confermare per l'anno 2011 le tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani in vigore per l'anno 2010, così come riportate nella Tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza a provvedere.

**L'Assessore alle Finanze**  
**Dott. Massimo Fattorini**